



Regione Umbria

Assemblea legislativa

**Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione
Sezione Studi e Documentazione**

**Disposizioni in materia di incompatibilità tra la carica di
Assessore regionale e di Consigliere regionale**

TESTI A FRONTE

Regione Umbria – Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e organizzazione

Dirigente Simonetta Silvestri

a cura di Laura Arcamone

Sezione Studi e Documentazione

Febbraio 2019

Stampa: Centro Stampa Xerox – XGS, presso Assemblea legislativa Regione Umbria

Regioni	Abruzzo	Lombardia	Molise
Leggi regionali	L.R. 8 agosto 2018, n. 25 - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di Consigliere regionale).	L.R. 19 gennaio 2018, n. 3 - Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale) e alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione).	L.R. 5 dicembre 2017, n. 20 - Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Articolo	Art. 4 Integrazione alla L.R. n. 51/2004. Dopo l'articolo 3 della L.R. n. 51/2004 è inserito il seguente: Art. 3-bis (Incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e quella di Consigliere regionale e modalità di supplenza dalla carica)	Art. 1 Modifiche alla L.R. 31/2016. Alla legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3 dell'articolo 5 è inserito il seguente: 3-bis.	Art. 15 Incompatibilità della carica di assessore con le funzioni di consigliere
	1. La carica di Assessore regionale è incompatibile con la funzione di Consigliere regionale.	3-bis. L'esercizio delle funzioni di Assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di Consigliere regionale.	1. La carica di assessore regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale.
	2. La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore regionale ne determina, al momento dell'accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni di Consigliere.	Il Consigliere regionale nominato Assessore regionale è sospeso dalla carica di Consigliere regionale per la durata dell'incarico di Assessore.	2. La nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore nella relativa Giunta determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere.
	3. Nel caso di sospensione di un Consigliere regionale intervenuta ai sensi del comma 2, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina ad Assessore regionale, preso atto dell'intervenuta sospensione, ne dispone la sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, in conformità alle disposizioni della legge elettorale e del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.	Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad Assessore regionale procede alla temporanea sostituzione del Consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della L.R. 17/2012. Trova altresì applicazione il comma 40 della medesima L.R. 17/2012.	3. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina, preso atto della intervenuta sospensione delle funzioni di consigliere, dispone la sostituzione del consigliere nominato assessore affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al primo candidato non eletto secondo i criteri previsti dalla presente legge elettorale per la surrogazione.

	4. Quando il Consigliere, sostituito ai sensi del comma 3, cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, dispone la revoca della supplenza ed il reintegro nella carica di Consigliere regionale.		4. Qualora il consigliere sostituito cessi dalla carica di assessore, il Consiglio regionale dispone la revoca della supplenza nella prima adunanza successiva alla relativa comunicazione.
	5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dalla XI legislatura del Consiglio regionale dell'Abruzzo.	Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla XI legislatura	
	6. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Agli adempimenti successivi provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con le risorse disponibili a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa.		
		L.R. 31 ottobre 2012, n. 17- Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.	
		Art. 1 Disposizioni in materia elettorale.	
		37. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista provinciale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dai commi 32 e 33.	
		40. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi del comma 37.	

Regioni	Toscana	Veneto	
Leggi regionali	L.R. 26 settembre 2014, n. 51 - Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale	L.R. 25 maggio 2018 n. 19 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".	
Articolo	Art. 27 Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere.	Art. 5 Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 1. L'articolo 9 "Incompatibilità fra consiglieri regionali e componenti della Giunta regionale" della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:	
	1. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale	1. La carica di componente della Giunta regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale.	
	2. La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere.	2. I componenti della Giunta regionale per la nomina e la durata di esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali e sono incompatibili con la carica di consigliere comunale.	
		3. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a valere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.	
		Art. 13 Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 sono inseriti i seguenti:	
		1-bis. La nomina di un consigliere regionale alla carica di componente della Giunta determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere.	

		<p>1-ter. Il Consiglio regionale, nella prima seduta successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina, preso atto della intervenuta sospensione delle funzioni di consigliere, dispone la sostituzione del consigliere nominato componente della Giunta regionale affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al primo candidato non eletto secondo i criteri previsti per la surrogazione.</p>	
		<p>1-quater Qualora il consigliere sostituito cessi dalla carica di assessore, il Consiglio regionale dispone la revoca della supplenza nella prima seduta successiva alla relativa comunicazione.</p>	
		<p>Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater dell'articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, hanno effetto a valere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	

La normativa delle Regioni Abruzzo, Lombardia, Molise e Veneto prevede l'incompatibilità fra i due ruoli di Consigliere regionale e Assessore regionale.

Il Consigliere regionale nominato Assessore viene sospeso dalla carica di Consigliere per la durata dell'incarico di Assessore. Il Consiglio provvede nella prima seduta dopo la nomina alla sua sostituzione temporanea, affidando la supplenza al primo dei non eletti della lista cui appartiene l'eletto divenuto Assessore.

Qualora il consigliere sostituito cessa dalla carica di assessore, il Consiglio regionale dispone la revoca della supplenza nella prima seduta successiva alla relativa comunicazione.

Soltanto la legge regionale della Toscana, prevede che la nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere, con la conseguente surroga del consigliere cessato dalla carica con il primo candidato non eletto della stessa lista.

Le Regioni Abruzzo, Lombardia e Veneto prevedono che le norme regionali si applicano a partire dalla prossima legislatura.

In Abruzzo le elezioni si terranno a febbraio del 2019, e in Veneto nel 2020; in Toscana si sono tenute nel 2015, applicando la nuova normativa, dal momento che la legge è entrata in vigore nel 2014.

In Lombardia e Molise le norme regionali si sono applicate in occasione delle elezioni del 2018.